



TRIBUNALE DI BOLZANO
LANDESGERICHT BOZEN



PROCURA DELLA REPUBBLICA
DI BOLZANO
STAATSANWALTSCHAFT BOZEN



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLZANO
RECHTSANWALTSKAMMER BOZEN



Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia –
Sezione Bolzano
Nationale Beobachtungsstelle für Familienrecht -
Sektion Bozen

Bolzano, 08.05.2020

Prot. n. 1068/U/2020 - Trib. BZ

Prot. n. 963/U/2020 - Proc. BZ

CIRCOLARE N°7

PROTOCOLLO DI INTESA

Tribunale Ordinario di Bolzano

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano

Ordine degli Avvocati di Bolzano

Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, Sezione di Bolzano

LINEE GUIDA PER LA TRATTAZIONE E DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA NELLA FASE DI EMERGENZA COVID-19

Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante "*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modifiche, nella legge 24 aprile 2020, n. 27;

visto il D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020, recante "*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*";



visto il D.L. 30.4.2020, n. 28;

tenuto conto da un lato della attuale situazione emergenziale di contenimento della epidemia da Covid-19 e considerata dall'altro la natura particolarmente delicata dei procedimenti in materia di famiglia e delle problematiche annesse e connesse, che richiedono pronta soluzione al fine di evitare, in particolare anche nell'interesse preminente della prole, conseguenze gravi e dannose insite nella degenerazione dei rapporti;

ritenuto necessario tutelare al contempo i diritti fondamentali costituzionalmente garantiti della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività (art. 32 Cost.) e i diritti della famiglia (artt. 29 e 30 Cost.);

rilevata la necessità di prevedere Linee guida condivise - limitatamente al periodo di emergenza da Covid-19 fino al 31.7.2020 salvo proroghe - in relazione ai procedimenti in materia di famiglia che tengano conto della eccezionalità della situazione e ne consentano la trattazione in sicurezza nel pieno rispetto della normativa a tutela della salute, della prevenzione e del contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19;

Viste le Linee guida per i procedimenti in materia di diritto di famiglia nella fase di emergenza Covid-19 approvate dal Consiglio Nazionale Forense in data 20 aprile 2020;

vista la nota della Presidente della Corte di Appello di Trento dd. 27 aprile 2020 protocollata sub Prot. 978/E/2020 Tribunale Bolzano in base alla quale le indicazioni delle dette Linee guida paiono non in contrasto con i contenuti dei criteri organizzativi distrettuali elaborati dai Capi di Corte;

ritenuto in ogni caso opportuno favorire le soluzioni consensuali dei conflitti personali in particolare in materia di famiglia, nell'interesse preminente della prole e della composizione della lite tra coniugi e tra genitori,

sentiti i Magistrati dell'Ufficio assegnatari di procedimenti in materia di famiglia,

sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano,

sentito l'Osservatorio sul diritto di famiglia - Sezione di Bolzano

sentito il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano,

sentito il Dirigente amministrativo del Tribunale di Bolzano,

si conviene

quanto segue:

Procedimenti di natura consensuale

1. Il deposito di ricorsi per separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337bis c.c., ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. e ricorso congiunti ex art. 337 quinquies c.c. da parte dei procuratori delle parti avviene esclusivamente mediante deposito telematico.
2. Nelle ipotesi di separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c., ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. e ricorso congiunto ex art. 337 quinquies c.c., i difensori - a causa dell'emergenza epidemiologica e delle sottese esigenze di tutela della salute, che impongono oltre all'osservanza rigorosa delle misure precauzionali prescritte da norme di legge e regolamentari, il distanziamento sociale - potranno convenire sulla scelta della c.d. trattazione scritta.

In tal caso i difensori, anche alla luce della giurisprudenza della Cassazione (Cass. I sezione civile, 07.01.2008, n. 34) che ha affermato la non indispensabilità del tentativo di conciliazione



ogni volta che non se ne ravvisi la necessità, "per la volontà manifesta della parte non comparsa di non opporsi alla richiesta di separazione", con il ricorso ovvero, se il ricorso è già stato depositato ed anche se l'udienza è già stata fissata, fino al 31.7.2020 dovranno trasmettere per via telematica alla Cancelleria per l'inoltro al Presidente o al giudice assegnatario una dichiarazione sottoscritta dalle parti e trasmessa ai difensori cui è stato conferito mandato alle liti, nella quale ognuna – stante l'emergenza sanitaria in corso e stante il distanziamento sociale imposto dal D.L. n. 18/2020 conv., con mod., dalla legge n. 27/2020 – dichiara con atto separato:

- di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
- di essere stata edotta della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente;
- di non volersi conciliare (solo in caso di separazione o divorzio);
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso.

Nell'ipotesi in cui il ricorso debba essere ancora depositato, e sempre limitatamente al periodo emergenziale fino al 31.7.2020, la menzionata dichiarazione scritta proveniente dalle parti può essere raccolta altresì con le modalità previste per il rilascio della procura alle liti di cui all'art.83, co. 20-ter d.l. n. 18/2020 (come modificato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ossia: *"Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia."*

A seguito di detta espressa manifestazione di volontà con le modalità sopra descritte potrà conseguire l'omologa (nel caso di separazione), la sentenza (nel caso di divorzio congiunto) o il decreto collegiale (nelle altre ipotesi), previa trasmissione telematica per il parere al P.M. ed acquisizione del parere del Pubblico Ministero.

Procedimenti di natura contenziosa

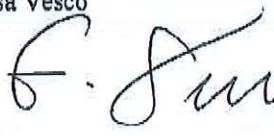
1. Nelle ipotesi di procedimenti contenziosi di scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del matrimonio dinanzi al presidente, i difensori - a causa dell'emergenza epidemiologica e delle sottese esigenze di tutela della salute, che impongono oltre all'osservanza rigorosa delle misure precauzionali prescritte da norme di legge e regolamentari, il distanziamento sociale - potranno convenire sulla scelta della c.d. trattazione scritta nei seguenti termini.
2. Nei procedimenti contenziosi di scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del matrimonio dinanzi al presidente i procuratori delle parti costituite (qualora siano entrambe costituite), possono presentare con il ricorso ovvero se il ricorso è già stato depositato ed altresì se l'udienza è già stata fissata, fino al 31.7.2020:
 - a) la dichiarazione di cui al precedente punto n. 2, in cui danno atto della indisponibilità a qualsiasi ipotesi di conciliazione, utilizzando eventualmente modulistica in lingua italiana o tedesca analoga a quella allegata, unitamente a conclusioni congiunte sottoscritte dalle parti al fine della rinuncia al rito contenzioso e trasformazione in procedura congiunta cui consegue, previa acquisizione del parere del P.M., l'emissione di sentenza di divorzio sulle conclusioni congiunte delle parti, oppure



- b) la dichiarazione di cui al precedente punto n. 2, in cui danno atto della indisponibilità a qualsiasi ipotesi di conciliazione, mediante utilizzo eventualmente di modulistica in lingua italiana o tedesca analoga a quella allegata, unitamente a conclusioni congiunte sottoscritte dalle parti in ordine ai soli provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c. - con salvezza di ogni diritto nella fase successiva davanti al giudice istruttore -, al fine di consentire l'adozione, in conformità alle menzionate conclusioni, del provvedimento presidenziale urgente ai sensi dell'art. 708 c.p.c. - con salvezza di ogni diritto di difesa nella fase successiva davanti al giudice istruttore.
3. Relativamente alle rimanenti procedure contenziose in materia di diritto di famiglia, nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020 trovano applicazione le linee guida generali dei Capi di Corte ai sensi dell'art. 83, comma 6, D.L. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, e dell'art. 3 D.L. 30.4.2020, n. 28.

Le menzionate disposizioni organizzative hanno effetto per il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 fino al 31.7.2020 e sono suscettibili di proroga, modifica, integrazione, adattamento ad interventi normativi legislativi o regolamentari modificativi della disciplina attualmente vigente. Si comunici ai Magistrati della Seconda sezione civile del Tribunale assegnatari di procedimenti in materia di famiglia, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano, alla Presidente dell'Osservatorio sul diritto di famiglia, Sezione di Bolzano, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, al Dirigente amministrativo del Tribunale e al Responsabile della Cancelleria procedimenti in materia di famiglia, nonché alla Settima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura all'indirizzo di posta elettronica settima-emergenzacovid@cosmag.it.

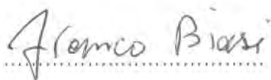
Presidente del Tribunale di Bolzano
dott. Elsa Vesco



Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Bolzano
dott. Giancarlo Bramante



Presidente dell'Ordine degli Avvocati
di Bolzano
avv. Franco Biasi



Presidente dell'Osservatorio Nazionale sul
Diritto di Famiglia, Sezione di Bolzano
avv. Isabel Brunner

